

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.



Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 febbraio 2013¹ concernente il pensionamento in particolari categorie di personale è modificata come segue:

Art. 1 **Scopo e oggetto**
(art. 32g cpv. 4, 32k cpv. 1 e 2 LPers)

¹ La presente ordinanza si prefigge di indennizzare le speciali esigenze e gli speciali oneri per l'esercizio della funzione dei militari di professione, dei membri del Corpo delle guardie di confine, dei piloti collaudatori di armasuisse, nonché degli impiegati del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) soggetti all'obbligo del trasferimento (particolari categorie di personale).

² Essa disciplina il finanziamento del pensionamento delle persone appartenenti a particolari categorie di personale.

Art. 2 **Campo d'applicazione**

La presente ordinanza si applica:

- a. ai seguenti militari di professione:
 1. gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza

¹ RS 172.220.111.35

- del DDPS del 9 dicembre 2003² concernente il personale militare (OPers mil),
2. i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1, lettera b numero 1 nonché lettere c e d dell'ordinanza del 19 novembre 2003³ sul servizio di volo militare (OSVM),
 3. i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera a numero 1 OSVM,
 4. gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito;
- b. ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine:
1. le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine,
 2. le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno,
 3. le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine,
 4. gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali;
- c. agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 2002⁴ concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili;
- d. ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti.

Titolo prima dell'art. 3

Sezione 2: Finanziamento del pensionamento

Art. 3 cpv. 1 e 2

¹ Il datore di lavoro versa per le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1–3, lettera b numeri 1, 2 e 4, nonché

² RS 172.220.111.310.2

³ RS 512.271

⁴ RS 172.220.111.343.3

lettera c, contributi supplementari a favore della loro previdenza professionale, in aggiunta ai suoi contributi regolamentari di risparmio.

² I contributi supplementari sono calcolati in percento del guadagno assicurato. Essi ammontano, per gli aventi diritto di cui al capoverso 1, ovvero per:

- a. i militari di professione e i membri del Corpo delle guardie di confine:
 1. nel piano standard, per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23:
 - dal 22° al 44° anno di età, al 2 per cento,
 - dal 45° al 65° anno di età, al 5 per cento,
 2. nel piano per i quadri, per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24:
 - dal 22° al 44° anno di età, al 2 per cento,
 - dal 45° al 65° anno di età, al 6 per cento;
- b. gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, al 10 per cento.

Art. 4 cpv. 1 lett. a, frase introduttiva e lett. c, frase introduttiva

¹ I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi:

- a. per i militari di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1–3 non appena:
- c. per gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 2 lettera c non appena:

Art. 5

Abrogato

Art. 6 Finanziamento della rendita transitoria

¹ Il datore di lavoro finanzia la rendita transitoria ai sensi dell'articolo 88f OPers⁵ delle persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettere a, b e d.

² Il datore di lavoro finanzia la rendita transitoria ai sensi dell'articolo 88f OPers degli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, sempre che essi siano stati complessivamente almeno cinque anni in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita difficili.

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 6a Giorni di compensazione

¹ I seguenti militari di professione hanno diritto a 7 giorni di compensazione all'anno:

⁵ RS 172.220.111.3

- a. militari di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 1, esclusi i sottufficiali di professione, e numero 2;
- b. militari di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 3.

² I sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 1 hanno diritto a 10 giorni di compensazione all'anno.

³ I giorni di compensazione devono essere presi nel corso dell'anno civile in cui nasce il diritto agli stessi. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infortunio, congedo di maternità o per ragioni aziendali, alla fine dell'anno corrispondente viene versata un'indennità in contanti. I giorni di compensazione non presi per qualsiasi altro motivo decadono senza indennità.

⁴ I militari di professione assegnati alla classe di stipendio 30 o a una classe superiore non hanno diritto a giorni di compensazione.

Art. 9a Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Alle persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 che hanno compiuto il 50° anno di età o prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020 rimane applicabile il diritto anteriore.

² Alle persone appartenenti al più tardi dal 30 aprile 2019 a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 e che non hanno compiuto il 50° anno di età o prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020, il diritto anteriore rimane applicabile fino al 31 dicembre 2019.

³ Le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettere a e d che hanno compiuto il 50° anno di età o prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020 possono chiedere per scritto all'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 OPers⁶, entro il 30 novembre 2019, l'assoggettamento al nuovo diritto a partire dal 1° gennaio 2020.

⁴ Le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettere a, b e d che non hanno compiuto il 50° anno di età o prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro in funzione degli anni di servizio prestati, come da allegato.

⁵ Le persone appartenenti a particolari categorie di personale che conformemente al capoverso 3 hanno richiesto l'assoggettamento al nuovo diritto ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro in funzione degli anni di servizio prestati, come da allegato.

⁶ Gli anni di servizio calcolati in base ai capoversi 4 e 5 sono arrotondati al successivo anno intero.

II

⁶ RS 172.220.111.3

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2019.

² Gli articoli 2 lettera a numero 3, 3 capoverso 1, 4 capoverso 1 lettera a e 6a capoverso 1 lettera b entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato
(art. 9a cpv. 4 e 5)

Importo dell'accredito unico sull' avere di vecchiaia finanziato dal datore di lavoro in funzione degli anni di servizio prestati

Anni di servizio	Valore in %	Accredito in franchi		
		Persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 lett. a n. 1 e 2 nonché lett. b n. 1 e 2	Persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 lett. a n. 4 e lett. d	Persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 lett. b n. 3 e 4
23	100,0	71 100	42 660	28 440
22	95,7	68 043	40 826	27 217
21	91,4	64 985	38 991	25 994
20	87,1	61 928	37 157	24 771
19	82,8	58 871	35 322	23 548
18	78,5	55 814	33 488	22 325
17	74,2	52 756	31 654	21 102
16	69,9	49 699	29 819	19 880
15	65,6	46 642	27 985	18 657
14	61,3	43 584	26 151	17 434
13	57,0	40 527	24 316	16 211
12	52,7	37 470	22 482	14 988
11	48,4	34 412	20 647	13 765
10	44,1	31 355	18 813	12 542
9	39,8	28 298	16 979	11 319
8	35,5	25 241	15 144	10 096
7	31,2	22 183	13 310	8 873
6	26,9	19 126	11 476	7 650
5	22,6	16 069	9 641	6 427
4	18,3	13 011	7 807	5 205
3	14,0	9 954	5 972	3 982
2	9,7	6 897	4 138	2 759
1	5,4	3 839	2 304	1 536